TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
UFFICIO DI PRESIDENZA

Napoli, 30 giugno 2020

Oggetto: trattazione degli affari civili e penali dal 1° luglio 2020, ai sensi della legge in corso di pubblicazione di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28.

Decreto n. 165/2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Visto l'art. 83 della legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione, con modifiche, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, che autorizza i capi degli Uffici Giudiziari *"per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020"* ad adottare *"le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni-igienico -sanitarie fornite dal ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Giustizia e delle prescrizioni adottate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di evitare assembramenti all'interno dell' ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone ";*
Visto l'art. 3 del D.L. 30 aprile 2020 n. 28 riguardante *"Disposizioni integrative e di coordinamento riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto – legge n. 18/2020"* che ha prorogato al 31 luglio 2020 il termine finale della c.d. Fase 2 indicato nelle previsioni dell'art. 83 comma 6 d.l. 18/2020;
Rilevato che la legge n.70 del 25 giugno 2020 pubblicata sulla G.U. Serie Generale Anno 161 n.162, Parte I di oggi lunedì 29 giugno 2020 che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n.28 del 30 aprile 2020,, in ossequio alla *ratio* che ha ispirato tale ultimo provvedimento, al fine di consentire la ripresa delle attività giurisdizionali, in linea con il miglioramento della situazione epidemiologica, ha aggiunto all'art. 3 comma 1 del D.L. 28/2020 la lettera *b-bis)* a mente della quale è stato nuovamente fissato al 30 giugno 2020 il termine finale della c.d. Fase 2 indicato nelle previsioni dell'art. 83 comma 6 d.l. 18/2020;
Rilevato altresì che l'art. 1 comma 2 della citata Legge di conversione fa salva la validità degli atti e dei provvedimenti adottati sulla base dell'art. 3 comma 1 lettera i) del DL 28/2020, abrogato in sede di conversione;

Considerato che, quale conseguenza dell'abrogazione della citata lettera i), la previsione di cui all'art. 83 comma 12, in ordine alla partecipazione con videoconferenza o collegamento da remoto delle persone detenute, cesserà di essere in vigore dal 1° luglio p.v., ritornando ad applicarsi le ordinarie norme processuali, anche in relazione al rito direttissimo;
Ritenuto che, pertanto, occorre rideterminare il numero e la tipologia degli affari che dovranno essere trattati dalle sezioni civili e penali del Tribunale e dagli Uffici del Giudice di Pace del circondario;
Rilevato, altresì, che, stante la vigenza della normativa nazionale e regionale emanata a tutela della salute e al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID 19, permane in capo al Dirigente dell'Ufficio il dovere di garantire il rispetto delle precauzioni e delle prescrizioni finora imposte nei precedenti decreti di questa Presidenza;
Lette le "Linee guida vincolanti adottate per la trattazione degli affari civili e penali nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020";
Letti i decreti di questa Presidenza adottati ai sensi dell'art. 83 del D.L. 18/2020 e ravvisata la necessità di revocare le diposizioni ivi contenute laddove incompatibili con quanto previsto nel presente decreto;
Visto il Decreto n. 149 del 12 giugno 2020, col quale è stato adottato il progetto tabellare per il periodo feriale dell'anno in corso, decorrente dal 27 luglio 2020;

dispone

a decorrere dal 1° luglio 2020, e fino all'inizio del periodo feriale fissato al 27 luglio 2020, sono adottate le seguenti modalità organizzative, finalizzate al contenimento del rischio di diffusione del Covid-19, con contestuale revoca delle diposizioni contenute nei precedenti decreti di questa Presidenza laddove incompatibili con quanto previsto nel presente decreto:

NORME COMUNI

Restano in vigore tutte le norme precauzionali in materia di tutela della salute già adottate con i precedenti decreti emanati da questa Presidenza, in linea con quanto concordato col sig. Presidente della Corte di Appello e col sig. Procuratore Generale della Repubblica n. 218/2020 CA e n. 50/2020 PG dell'8 maggio 2020 fondato sul Documento Unico di Valutazione dei rischi redatto dal responsabile per la Sicurezza PP, ed in particolare:

a) E' vietato l'accesso agli uffici giudiziari ubicati nel Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli a persone che presentino temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi; in tal caso, il personale di magistratura ed il personale amministrativo e giudiziario è invitato a non presentarsi in ufficio, comunicando la circostanza al competente ufficio del personale; allo stesso fine, presso tutti gli ingressi del NPG sono predisposti presidi con personale dedicato;

b) E' fatto obbligo alle persone che avranno accesso al NPG di attenersi ai percorsi obbligati, ove indicati, e ad osservare scrupolosamente la segnaletica installata; non è

consentito sostare né all'esterno delle aule né in piazza coperta senza giustificato motivo ed è comunque obbligatorio rispettare la distanza sociale minima di un metro lineare;

c) tutte le persone che avranno accesso agli uffici dislocati nel NPG sono obbligate ad indossare mascherine chirurgiche, FFP1, FFP2, N95 o FFP3 (senza valvola o, in caso contrario, con mascherina chirurgica sovrapposta) e, per le attività a diretto contatto con il pubblico, guanti usa-e-getta;

d) è obbligatorio mantenere la distanza sociale di almeno un metro lineare tra le persone, in tutti i locali di lavoro ed anche negli spazi comuni;

e) è obbligatorio lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o con il gel igienizzante presente negli erogatori installati nei locali lavorativi e negli spazi comuni;

f) i locali lavorativi e le postazioni di lavoro saranno sottoposti a igienizzazione e pulizia giornaliera, gli spazi comuni e gli ascensori anche pin volte al giorno;

g) i front-office e gli uffici di ricezione degli atti caratterizzati da elevato afflusso di utenza saranno dotati al più presto possibile di barriere parafiato;

h) tutte le udienze si svolgeranno a porte chiuse, ossia senza partecipazione di pubblico;

i) l'accesso pedonale alle aule del lotto I avverrà dal varco di piazza Porzio, l'accesso al lotto H e al lotto III dal varco di piazza Cenni, mentre l'accesso di via Grimaldi è riservato a magistrati, avvocati e personale dipendente; l'unico accesso carraio, per il personale autorizzato, sarà quello di via Aulisio;

1) gli impianti elevatori potranno essere utilizzati da non pia di quattro persone contemporaneamente per volta quanto alle ascensori centrali delle Torri e due per tutti gli altri, posizionandosi i singoli occupanti agli angoli della cabina, come da cartellonistica che sarà affissa;

m) laddove si verificassero casi di positività al Sars-CoV2 all'interno della struttura giudiziaria, si procederà ad igienizzazione secondo le vigenti disposizioni sanitarie;

n) l'accesso agli utenti, che devono recarsi negli uffici, sarà possibile solo esibendo copia della prenotazione effettuata in via telematica;

o) l'accesso alle aule di udienza sarà possibile solo fino alla capienza massima indicata sull'esterno di ciascuna aula;

p) nella zona della Piazza Coperta, dove sono presenti i front office dell'Unep, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, gli Istituti Bancari, i punti di ristoro etc., i soggetti che sono in attesa dovranno rispettare le distanze di sicurezza e porre particolare attenzione a non intralciare i corridoi di transito.

Quanto alla Cancellerie, le relative attività, ivi inclusi gli atti pubblici di competenza del cancelliere, saranno erogate secondo le modalità ed i sistemi di prenotazione già in uso, disciplinati dai provvedimenti emanati da questa Presidenza.

Le richieste di copie continueranno ad essere gestite tramite il sistema informatico di prenotazione.

Solo in occasione della partecipazione ad udienze in presenza, i difensori costituiti per le cause trattate in tali udienze, potranno accedere alle cancellerie per gli adempimenti connessi all'udienza celebrata, senza previa prenotazione.

SETTORE CIVILE e LAVORO

Le udienze di cui sia già stata disposta la celebrazione in forma cartolare continueranno ad essere trattate con modalità a trattazione scritta, ai sensi della normativa transitoria, di cui all'art. 1 c. 2 della legge di conversione del DL 28/2020.

I Giudici delle sezioni civili e del lavoro potranno autonomamente disporre la revoca del decreto di trattazione in forma scritta esclusivamente laddove sia assolutamente necessaria la presenza delle parti (ad esempio per il tentativo di conciliazione), dandone comunicazione al Presidente della sezione.

Le udienze – ivi incluse quelle di comparizione dei coniugi – che, al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del DL 28/2020, non siano già state rinviate ad altra data (nel senso che il Giudice non abbia ancora, a quella data, provveduto a depositare telematicamente il provvedimento di rinvio), nonché tutte le cause iscritte successivamente a tale momento (in particolare i procedimenti cautelari e quelli di convalida di sfratto), saranno trattate in presenza, con orario, a scalare, ogni 20 minuti. Laddove l'udienza non ancora rinviata sia chiamata per escussione dei testi, i Giudici potranno valutare l'opportunità di applicare l'art. 257 bis c.p.c. (testimonianza in forma scritta); l'autentica della sottoscrizione, esente da diritti, potrà essere curata dal personale della relativa cancelleria, il giorno dell'udienza o i giorni precedenti previa prenotazione.

Con riferimento alla materia della Protezione Internazionale ed Immigrazione, attesa l'emergenza manifestatasi nel comune di Mondragone, ricadente nel distretto della Sezione Specializzata Immigrazione del Tribunale di Napoli, l'udienza in presenza dovrà essere assolutamente impedita, attesa la provenienza di molti soggetti dall'area in questione; analogamente non si ritiene opportuna la fissazione delle udienze da remoto, atteso che i difensori non possono garantire, all'interno degli studi professionali, le necessarie condizioni di sicurezza per l'ipotesi di creazione della stanza virtuale.
Andrà pertanto disposto il rinvio in blocco di tutte le procedure al mese di settembre.

Con riferimento alle procedure di convalida degli sfratti va, invece, revocata la precedente disposizione adottata da questa Presidenza in ordine al differimento di tutte le udienze di convalida a data successiva al 31 agosto, fermi i rinvii già disposti.

Ai sensi della nuova formulazione del comma 11 dell'art. 83, introdotta dalla legge di conversione del DL 28/2020, i magistrati, fino al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, dovranno depositare i propri atti e provvedimenti esclusivamente con modalità telematica.

SETTORE PENALE

FRONT OFFICE

Le richieste di copie semplici continueranno ad essere gestite tramite il sistema di prenotazione ed inviate a mezzo e-mail, previo pagamento dei diritti.

Sono in corso di attivazione delle postazioni di libera consultazione presso i locali del COA interni al Palazzo di Giustizia, per la visualizzazione dei rinvii dei processi monocratici e collegiali.

DIBATTIMENTO

Tutti i procedimenti e i processi penali saranno celebrati a porte chiuse ai sensi dell'art. 472 comma 3 c.p.p., ossia senza partecipazione di pubblico.

I difensori avranno cura di recarsi in Tribunale nel rigoroso rispetto dell'orario di fissazione loro comunicato e potranno sostare nelle aree antistanti l'aula di udienza osservando il prescritto distanziamento sociale ed usando i dispositivi di protezione individuale di cui al già richiamato decreto dell'8 maggio 2020.

Saranno regolarmente celebrate tutte le udienze collegiali già fissate.

Per quanto riguarda i ruoli monocratici, ciascun giudice potrà trattare, per ogni udienza, un numero massimo di procedimenti non superiore a 30.

Laddove fosse fissato un numero superiore di processi, il magistrato tratterà quelli relativi ad imputati detenuti o soggetti a misure cautelari personali, quelli fissati per la discussione, ovvero con parti civili costituite, nonché quelli rientranti nella materia semispecializzata assegnata alla sezione, ovvero ancora tutti quelli per i quali si ravvisino ragioni di priorità e\o di urgenza, rinviando ad altra udienza tutti i processi non rientranti in tali categorie.

Si rammenta che, essendo cessato il periodo di validità delle disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 83 DL 18/2020, la partecipazione degli imputati dovrà avvenire secondo le ordinarie norme di rito, e ciò anche per i giudizi direttissimi; questi, pertanto, non verranno più celebrati da remoto.

SEZIONE GIP\GUP

Per l'organizzazione della sezione GIP\GUP si rimanda all'allegato provvedimento del Presidente della Sezione, da intendersi qui integralmente recepito.

Con decorrenza dal 1° luglio 2020 le udienze di convalida si svolgeranno presso le strutture carcerarie ove la persona sia stata ristretta.

TRIBUNALE DEL RIESAME

Attesa l'intrinseca urgenza dei procedimenti trattati, le attività del Tribunale del Riesame continueranno regolarmente, con la trattazione di tutti i procedimenti fissati.

UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DEL CIRCONDARIO

DISPOSIZIONI COMUNI AL SETTORE CIVILE DI TUTTI GLI UFFICI DEL CIRCONDARIO

Restano ferme le modalità organizzative dei servizi di Cancelleria, disciplinate nel decreto 110/2020 di questa Presidenza, qui sinteticamente riportate:

- l'accesso a tutti i servizi (anche cancellerie) dell'ufficio (**fatta eccezione per il Ruolo Generale dell'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli**) avverrà previa prenotazione (telefonica e/o telematica) sì da garantire un ingresso ad orari fissi, per un numero limitato di soggetti;
- l'iscrizione delle cause a ruolo avverrà con invio a mezzo PEC, fatto salvo, in alternativa l'utilizzo del servizio postale;
- sarà possibile, eccezionalmente ed in via assolutamente residuale, l'iscrizione cartacea delle cause da parte dei cittadini che non si avvalgono di difesa tecnica.

Ufficio del Giudice di Pace di NAPOLI.

Essendo lo stesso allocato in edificio (la Caserma Garibaldi in via Foria) avente un numero limitato di piani (quattro) e potendo gli elevatori, in numero assai limitato e di ridotta estensione, costituire veicolo di propagazione del contagio, è vietato l'utilizzo degli ascensori a tutti i soggetti (per qualsiasi ragione essi accedano all'Ufficio) che non dichiarino di avere patologie tali che non consentano loro di utilizzare le scale;
al fine di tutelare la salute degli utenti, in particolare dei soggetti obbligati per ragione di salute all'uso dell'ascensore, gli stessi vengano utilizzati da una persona per volta;
le due distinte scalinate per l'accesso ai piani superiori, in prosieguo di un primo scalone centrale (di rilevante ampiezza), dell'edificio di Caserma Garibaldi potranno essere utilizzate una in salita e l'altra in discesa, per consentire una più agevole percorrenza degli utenti;
Restano ferme le disposizioni organizzative espresse nell'ordine di servizio emanato dal l'8 maggio 2020 dal Dirigente Amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli.

UDIENZE CIVILI

Ciascun Giudice di Pace di Napoli tratterà fisicamente soltanto n. 20 procedimenti per udienza, oltre ai fascicoli fissati ex artt. 181 e 309 c.p.c., normalmente individuati tra quelli di più antica iscrizione a ruolo e rinviando di ufficio a data successiva al 30 ottobre 2020 i restanti procedimenti (sempre nel rispetto del numero massimo di procedimenti che è consentito trattare in virtù della vigente tabella organizzativa per ciascuna udienza).

I procedimenti di cui al capo che precede dovranno essere trattati per fasce orarie di minuti 70 per fascia (n. 10 procedimenti per fascia), con le seguenti modalità: per i magistrati che iniziano udienza alle ore 9,00 le fasce saranno ore 9,00 / ore 10,10 ed ore 10,10 / ore 11,20; per i magistrati che iniziano udienza alle ore 11,30 le fasce saranno ore 11,30 / ore 12,40 ed ore 12,40/ ore 13,50; anche l'individuazione dei procedimenti da trattare per ciascuna fascia dovrà rispettare rigorosamente il criterio della iscrizione a ruolo della causa (i più antichi nella fascia iniziale e poi a seguire); in ogni caso i procedimenti saranno trattati uno per volta, il magistrato sarà tenuto a verificare che vi presenzino solo i soggetti che ne hanno diritto ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile e non sarà consentito ai soggetti aventi diritto a presenziare all'udienza di trattenersi negli spazi limitrofi all'aula di udienza al di fuori dei limiti temporali della fascia durante la quale è prevista la trattazione del procedimento.

UDIENZE PENALI

Ciascun Giudice di Pace di Napoli tratterà fisicamente n. 20 procedimenti per udienza, individuati secondo i criteri espressi nel decreto n. 118/2020 come integrato dal decreto n. 147/2020 di questa Presidenza.

Uffici del Giudice di Pace di BARRA, ISCHIA, CAPRI e PROCIDA (settore civile)

Ciascun Giudice di Pace di Barra tratterà fisicamente n. 25 procedimenti per udienza, individuati secondo i criteri espressi nel decreto n. 118/2020 come integrato dal decreto n. 141/2020 di questa Presidenza.

Le disposizioni di cui sopra varranno altresì per gli Uffici del Giudice di Pace di Ischia, Capri e Procida con la seguente precisazione derivante dalla circostanza che nei predetti uffici non è previsto il doppio turno di udienza né la compresenza di magistrati nella stessa aula di udienza:
le due fasce orarie saranno una tra le ore 9,00 e le ore 11,00 e la seconda tra le ore 11,00 e le ore 13,00 ed in ciascuna fascia potranno essere trattati n. 12/13 procedimenti.

Uffici del Giudice di Pace di BARRA, ISCHIA, CAPRI e PROCIDA (settore penale)

Le udienze del Giudice di Pace di Barra, Ischia, Capri e Procida verranno celebrate come da previsione tabellare (un'unica udienza settimanale per Barra, Ischia e Capri ed una mensile per Procida).

Quanto al Giudice di Pace di Ischia, verranno trattati al massimo n. 20 processi ad udienza e preferibilmente procedimenti di cd. *"pronta definizione"* quali ad es. quelli aventi ad oggetto reati perseguibili a querela in cui, a seguito del tentativo di conciliazione, sia stata già presentata ovvero- sia ragionevolmente prevedibile la remissione della querela stessa, ovvero casi di ricorso immediato ex art. 21 D.lvo 274/2000 ovvero quei procedimenti in cui il rinvio sia stato effettuato per la sola discussione.

L'Ufficio del Giudice di Pace di Capri, stante la carenza di personale, **fino al 31 luglio p.v. e salvo proroghe,** sarà aperto al pubblico nelle giornate del martedì, del mercoledì e del giovedì di ogni settimana dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
In ordine al deposito degli atti in scadenza nei giorni in cui il predetto Ufficio sarà chiuso al pubblico si evidenzia che gli stessi, come da previsione normativa di ordine generale, potranno essere depositati a mezzo del servizio postale con raccomandata.

Si comunichi il presente decreto al sig. Presidente della Corte d'Appello, al sig. Procuratore Generale della Repubblica, al sig. Procuratore della Repubblica in sede, ai Presidenti di sezione e al Magistrato Coordinatore della Sezione Distaccata di Ischia, a tutti i magistrati del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, al Dirigente Amministrativo del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, alle RSU e alle OOSS.
Si dispone che il presente decreto sia inviato al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministero della Giustizia – Capo DOG -, al Consiglio Giudiziario e pubblicato sul sito istituzionale del Tribunale di Napoli.

Il Direttore della Segreteria
dr. Domenico Cardullo

Il Presidente del Tribunale
dr.ssa Elisabetta Garzo